

Relazione redatta a cura dell'Avvocato Christian Fragalà

SEX WORK - DIRITTI & DIRITTO.
UNA DISCIPLINA ANCORA A METÀ.

TESI DELL'INTERVENTO. Il diritto non è chiamato a stabilire se la prostituzione sia moralmente apprezzabile. È chiamato a distinguere la libertà dalla costrizione, l'autodeterminazione dallo sfruttamento e, quando una prestazione sia stata liberamente concordata e resa tra adulti consenzienti, a interrogarsi sulla ragione per cui proprio quella prestazione debba restare priva di una tutela economica ordinaria.

1. IL PUNTO DI PARTENZA: TOGLIERE LA MORALE DAL PROCESSO.

Parlare di *sex work* significa entrare in un territorio nel quale diritto, morale, economia e vulnerabilità sociale si sovrappongono.

Il primo errore, però, è trattare come identiche situazioni radicalmente diverse.

Esistono persone costrette, trafficate o sfruttate: qui la risposta dell'ordinamento deve essere netta, repressiva e protettiva. Esistono, tuttavia, anche persone adulte che scelgono autonomamente di offrire prestazioni sessuali a pagamento. Confondere le due realtà non protegge le prime e nega capacità di autodeterminazione alle seconde.

Il criterio, dunque, non può essere la rispettabilità sociale della scelta. Deve essere la libertà della scelta. Se c'è coercizione, si reprime. Se c'è sfruttamento, si colpisce lo

sfruttatore. Se vi sono due adulti capaci e consenzienti, il diritto deve avere il coraggio di affrontare il rapporto per ciò che è, senza trasformare il giudizio morale in una causa automatica di minor tutela.

2. IL CASO CHE RENDE VISIBILE LA CONTRADDIZIONE: IL CLIENTE CHE NON PAGA.

È qui che il dibattito può uscire dall'astrazione. Immaginiamo una *sex worker* adulta, autonoma e consenziente che concordi con un cliente una prestazione e un corrispettivo. La prestazione viene liberamente eseguita; il cliente non paga. Tolta per un momento la parola “sex”, ciò che resta è una struttura elementare: due adulti, un accordo, una prestazione resa, un corrispettivo non versato.

Nel diritto vigente, tuttavia, l'orientamento richiamato dalla Corte Costituzionale continua a negare alla prestatrice l'ordinaria azione per ottenere il compenso non spontaneamente corrisposto, mentre l'art. 2035 c.c. consente, di regola, di trattenere quanto già pagato. L'asimmetria è evidente: il pagamento eseguito resta; il credito non diventa ordinariamente azionabile; e la pretesa fatta valere con violenza o minaccia può assumere rilievo penale.

La tesi da sostenere non è che oggi quel credito sia pacificamente esigibile: e invece non lo è. La tesi è che dovrebbe esserlo, almeno quando siano provati accordo, maggiore età, capacità, consenso e avvenuta esecuzione della prestazione.

Un caso di cronaca recente rende la contraddizione particolarmente concreta.

Nel marzo 2025 una *sex worker* trentaseienne, residente in Sicilia e titolare di partita I.V.A., avrebbe concordato con un cliente - indicato dalle cronache come un parlamentare - un servizio di accompagnamento con pernottamento a Roma, dal 14 al 16 marzo, per un compenso complessivo di € 5.000,00, sostenendo anche le spese della trasferta. Secondo la ricostruzione resa pubblica dall'associazione che l'ha assistita, una volta eseguita la prestazione il cliente non avrebbe provveduto al pagamento e avrebbe interrotto i contatti. La professionista ha quindi emesso fattura il 2 Aprile 2025

e ha promosso dinanzi al Giudice di Pace di Roma un procedimento monitorio per il recupero del credito. La vicenda non risulta essersi conclusa con una pronuncia giudiziale sul merito della pretesa: dopo circa un anno di contenzioso, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per € 3.000.

Il caso è interessante proprio perchè non consente scorciatoie giuridiche, ma pone la domanda nella sua forma più nitida. La fattura documenta fiscalmente un corrispettivo; l'ordinamento pretende che il reddito prodotto dall'attività venga dichiarato e assoggettato a imposizione; e tuttavia, quando quello stesso corrispettivo non viene spontaneamente pagato, riemerge l'ostacolo civilistico tradizionalmente ricondotto all'art. 2035 c.c. e alla contrarietà al buon costume del patto avente ad oggetto la prestazione sessuale.

Ed è proprio qui che il diritto rischia il cortocircuito: lo Stato riconosce l'esistenza economica della prestazione quando deve tassare il ricavato, ma esita a riconoscerne l'esistenza giuridica quando chi l'ha resa domanda il pagamento. Il caso romano non dimostra, dunque, che il problema sia stato risolto; dimostra esattamente il contrario: che il problema è ormai arrivato davanti alle porte del giudice e che continuare a risolverlo attraverso le categorie del "buon costume" significa affidare alla morale ciò che dovrebbe essere disciplinato dal diritto.

La cosa interessante non è che il cliente fosse, secondo la cronaca, un parlamentare. Potrebbe essere un avvocato, un medico o chiunque altro. La cosa interessante è un'altra: la professionista emette una fattura, lo Stato considera quel reddito fiscalmente esistente, ma quando la fattura non viene pagata dobbiamo ancora domandarci se quel credito abbia piena dignità giuridica. È questo il paradosso.

➔ *«Se un cliente viene nel mio studio, io metto a disposizione tempo, esperienza e competenze e la mia prestazione deve essere pagata. Se una persona adulta sceglie liberamente di rendere una prestazione sessuale, entro limiti concordati e sempre*

revocabili, perché la tutela del corrispettivo dovrebbe scomparire? Non si vende la persona. Non si vende il corpo. Si remunera una prestazione liberamente resa.»

3. IL LIMITE DECISIVO: IL CONSENSO NON SI COMPRA.

Il riconoscimento economico della prestazione non può mai trasformarsi nel diritto del cliente alla sua esecuzione. È questo il punto che consente di separare con nettezza la tutela del credito dalla mercificazione della persona. Il consenso sessuale deve essere libero, attuale e revocabile in ogni momento. Nessun contratto potrebbe attribuire al cliente un diritto sul corpo della *sex worker* né consentire l'esecuzione coattiva della prestazione.

➔ *«Il consenso non si vende: si presta e si può revocare. Il corrispettivo, invece, quando la prestazione è stata liberamente resa, deve essere tutelato.»*

4. UNA PROVOCAZIONE VECCHIA DI 2.400 ANNI: I SOFISTI E LA “PROSTITUZIONE” DEL SAPERE.

Il sospetto verso la remunerazione di ciò che appartiene intimamente alla persona non nasce con il *sex work*. Nell'Atene del V secolo a.C. i Sofisti - tra i quali Protagora di Abdera (ca. 490–420 a.C.) e Gorgia di Leontini (ca. 485–380 a.C.), insieme a Prodico e Ippia - trasformarono l'insegnamento della retorica e dell'argomentazione in un'attività professionale retribuita. Proprio il compenso alimentò una parte essenziale della polemica contro di loro.

Senofonte, nei Memorabili (I, 6, 13), attribuisce a Socrate il paragone fra chi offre la propria sapienza per denaro e chi offre la propria bellezza dietro compenso; Treccani ricorda espressamente che, per questa ragione, Senofonte paragona i sofisti a chi si prostituisce. La critica alla retribuzione dell'attività intellettuale attraverserà poi Platone, in particolare il Sofista (231d) e il Gorgia (520a-e).

Il parallelo non pretende di equiparare attività radicalmente diverse. Mostra qualcosa di più interessante: ciò che una società considera indegnamente “mercificabile” cambia nel tempo. Oggi un avvocato, un medico, un docente o un consulente possono mettere a disposizione capacità profondamente personali in cambio di denaro senza che ciò significhi vendere se stessi. La domanda, allora, è se la presenza della sessualità basti, da sola, a trasformare la remunerazione di una prestazione liberamente scelta in una lesione della dignità.

➔ *«Duemilaquattrocento anni fa scandalizzava che qualcuno vendesse il proprio sapere. Oggi nessuno pensa che un professionista, facendosi pagare, venda la propria dignità. Forse dovremmo chiederci quanto del nostro giudizio sul sex work appartenga davvero al diritto e quanto alla morale di una determinata epoca.»*

5. “IL CORPO NON È UNA MERCE”: OBIEZIONE CORRETTA, CONCLUSIONE SBAGLIATA.

Dire che il corpo non è una merce è corretto. Farne discendere che nessuna prestazione che coinvolga il corpo possa essere remunerata non lo è. Il corpo interviene in innumerevoli prestazioni: nello sport, nello spettacolo, nella moda, nella danza, nel lavoro manuale. Ciò che viene remunerato non è la proprietà del corpo della persona, ma un’attività delimitata nel tempo e nel contenuto.

Nel *sex work* questa distinzione deve essere persino più rigorosa, perché l’intimità della prestazione impone un presidio rafforzato del consenso. Ma rafforzare il consenso non significa cancellare il rapporto economico. Significa esattamente il contrario: riconoscere la persona come soggetto e non come oggetto.

6. AUTODETERMINAZIONE NON SIGNIFICA INGENUITÀ: SFRUTTAMENTO, BISOGNO E VULNERABILITÀ.

Normalizzare giuridicamente il *sex work* autonomo non significa negare la tratta, la coercizione, la violenza o le condizioni di grave vulnerabilità. Significa evitare che

queste categorie vengano usate per presumere che ogni persona adulta che offre prestazioni sessuali sia, per definizione, incapace di scegliere. Una disciplina seria dovrebbe essere severissima verso lo sfruttamento e altrettanto seria nel riconoscere l'autonomia quando essa esiste realmente.

➔ *«Proteggere chi non è libero non richiede di dichiarare incapace di scegliere chi invece lo è. Il compito del diritto è distinguere, non presumere.»*

7. IL LUOGO DI LAVORO: QUANDO AIUTARE LA PERSONA RISCHIA DI DIVENTARE FAVOREGGIAMENTO.

Il quadro vigente mostra la stessa tensione sul luogo di esercizio. La mera locazione di un immobile, anche nella consapevolezza dell'attività svolta, non coincide automaticamente con il favoreggiamento; diventano invece rilevanti le condotte ulteriori concretamente agevolatrici: organizzazione della clientela, pubblicità, servizi funzionali, percentuali collegate ai proventi. Il punto politico-giuridico è evidente: occorre colpire chi organizza e sfrutta l'attività altrui senza trasformare ogni rapporto ordinario — locazione, sicurezza, servizi — in una zona di rischio penale.

8. GENITORIALITÀ: IL DIRITTO DEVE GIUDICARE I FATTI, NON IL MESTIERE.

Lo stesso metodo deve valere quando una *sex worker* è madre. L'attività esercitata non determina automaticamente inidoneità genitoriale. Il criterio resta il pregiudizio concreto per il minore: cura, presenza, sicurezza, stabilità, esposizione alla clientela, eventuale coinvolgimento. La domanda giuridica non è “*Che lavoro fa la madre?*”, ma “*Quale pregiudizio concreto subisce il figlio, se ne subisce uno?*”. Proteggere il minore non significa utilizzare la genitorialità come sanzione morale indiretta.

9. IL MIO PENSIERO: NORMALIZZARE NON SIGNIFICA BANALIZZARE.

Una riforma moderna non dovrebbe scegliere fra due caricature, la prostituzione come libertà sempre perfetta o come sfruttamento sempre inevitabile. Dovrebbe costruire un confine verificabile. Da una parte: tratta, coercizione, violenza, induzione abusiva e sfruttamento, da reprimere senza ambiguità. Dall'altra: la persona adulta, capace e consenziente, il cui consenso resta sempre revocabile, ma alla quale non può essere negata ogni tutela economica, abitativa, sanitaria e giudiziaria soltanto perché la sua scelta incontra disapprovazione morale.

CONCLUSIONE - IL DIRITTO NON DISTRIBUISCE PATENTI DI RISPETTABILITÀ.

La questione, in definitiva, non è se la prostituzione piaccia. Il diritto non è un referendum sui gusti personali e il Giudice non dovrebbe distribuire patenti di rispettabilità. La questione è se l'ordinamento sappia distinguere la libertà dalla costrizione, il consenso dallo sfruttamento, la persona dalla prestazione.

➔ *«Una donna adulta non perde la propria capacità di autodeterminarsi perché la sua scelta disturba la nostra sensibilità. Se è costretta, il diritto deve proteggerla. Se è sfruttata, deve colpire lo sfruttatore. Ma se sceglie liberamente, concorda una prestazione, la esegue e non viene pagata, forse il problema non dovrebbe essere giudicare lei. Il problema dovrebbe essere molto più semplice: qualcuno ha ricevuto una prestazione e non l'ha pagata.»*

APPENDICE

«State mercificando il corpo della donna.» «No. Il corpo non viene venduto e nessuno acquista diritti sulla persona. Si remunera una prestazione consensuale e delimitata; il consenso resta revocabile in ogni momento.»

«La prostituzione è sempre sfruttamento.» «Se chiamiamo sfruttamento anche la scelta autonoma, rendiamo impossibile distinguere chi sceglie da chi è costretto. E proprio quella distinzione serve per colpire davvero lo sfruttamento.»

«Quindi prostituirsi è come fare l'avvocato?» «No, sono attività profondamente diverse. Ma essere diverse non spiega perché una prestazione liberamente resa debba essere priva di tutela economica.»

«Il bisogno economico esclude una scelta libera.» «Il bisogno condiziona moltissime scelte lavorative. Il diritto deve verificare quando diventa coercizione o sfruttamento, non presumere automaticamente l'incapacità di autodeterminarsi di ogni adulto che lavora per necessità.»

«E se la sex worker cambia idea dopo aver accettato?» «Può cambiare idea. Sempre. Nessun accordo può rendere esigibile coattivamente una prestazione sessuale. Il tema del credito riguarda la prestazione già liberamente eseguita, non un diritto del cliente a ottenerla.»

RIFERIMENTI ESSENZIALI

- λ Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), artt. 1, 3 e 7.
- λ Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2019, n. 141.
- λ Corte di giustizia UE, 20 novembre 2001, causa C-268/99, Jany e a.
- λ Art. 2035 c.c. (prestazione contraria al buon costume).
- λ Senofonte, Memorabili, I, 6, 13; Platone, Sofista, 231d; Gorgia, 520a-e.
- λ Direttiva (UE) 2024/1712, contrasto alla tratta e protezione delle vittime.



📍 Via Cernaia, 31 - 10121 Torino (TO)

☎ tel. 344/416.42.82

📞 cell. 340/397.79.38

✉ e-mail: c.fragala@slcf.eu

📧 p.e.c.: christianfragala@pec.ordineavvocatorino.it

🌐 web: www.slcf.eu